

Conto che torna

Risponde
Raffaele Marcello*

Compensazioni nuove per l'Iva

Da quale data decorre il nuovo limite alle compensazioni dei crediti Iva? (Angelo Palmese, Napoli)

L'articolo 8 del dl 16/2012 introduce modifiche al sistema delle compensazioni dei crediti Iva, riducendo da 10 mila a 5 mila euro il limite entro il quale è possibile compensare i crediti annuali o trimestrali Iva senza obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione e utilizzo del sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate. In particolare è previsto che con provvedimento del direttore dell'Agenzia possono essere disciplinati i termini e le modalità di attuazione. In considerazione della scadenza del 16 marzo 2012, l'Agenzia delle Entrate è stata sollecitata all'emanazione del citato provvedimento a causa della necessità di stabilire un congruo termine a decorrere dal quale entra in vigore la modifica in oggetto, anche al fine di dar modo alle software house di implementare i programmi. Sentita l'Agenzia delle Entrate, è stato precisato che per la scadenza del 16 marzo 2012 nulla dovesse cambiare rispetto al passato. Il predetto provvedimento attuativo costituirebbe, dato il tenore letterale della disposizione (il legislatore utilizza il termine «possono»), una mera facoltà. Ne consegue che, come già ritenuto dalla dottrina, si potrebbe pacificamente affermare che i soggetti passivi che alla data del 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del decreto) abbiano già — in maniera del tutto legittima — utilizzato il *plafond* disponibile di 10 mila euro relativo al credito annuale dell'anno 2011, non possano ora incorrere in alcuna sanzione, atteso che, alla data in cui è avvenuta la compensazione (16 gennaio e 16 febbraio), la soglia era ancora pari a 10 mila euro. In altri termini, non incorre in sanzioni chi, al 2 marzo 2012 ha usato, in compensazione, un credito Iva compreso tra 5 mila e 10 mila euro.

**Presidente Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili (scrivere a: r.marcello@unagraco.org)*